

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1262

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RIGHETTI

Presentata il 21 aprile 1964

Disciplina di talune situazioni riferentisi ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ex combattenti, reduci, mutilati e assimilati trovantisi in particolare situazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unità proposta di legge riguarda la promozione *una tantum* — in soprannumero — alla qualifica superiore degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ex combattenti, reduci da prigionia, da internamento o deportazioni, mutilati e invalidi di guerra e della lotta di liberazione, orfani e vedove di guerra, partigiani combattenti e assimilati.

Analoga proposta (n. 3588) era stata già presentata nella scorsa legislatura, il 26 gennaio 1962, ad iniziativa degli onorevoli Scalia e Sinesio.

L'urgenza di altri provvedimenti legislativi non permise che la stessa fosse tempestivamente convertita in legge. Ciò però nulla oglie alla proposta della sua vitalità e del suo alto valore morale, per cui ci onoriamo riproporla alla vostra approvazione.

In realtà alla predetta categoria di pubblici dipendenti lo Stato non ha ancora riconosciuto in modo tangibile i suoi indiscussi meriti nonostante i molteplici interventi a favore degli ex combattenti, reduci, mutilati e invalidi di guerra e della lotta di liberazione, orfani e vedove di guerra, partigiani combattenti, da parte delle Associazioni combattentistiche.

E questo mentre altre categorie di dipendenti statali hanno visto ben presto approvate notevoli provvidenze a loro favore. Così ad esempio « i trentanovisti » per un principio

di equità sono stati promossi con una anzianità retrodatata al 31 dicembre 1951. Altri sono stati promossi all'ex grado IX B e all'ex grado XI C (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4) e successivamente all'ex grado VIII A (legge 7 luglio 1957, n. 1234) solo in quanto si trovavano in determinate situazioni. La seconda legge (e così pure la terza che ne deriva) erano state ideate in un primo momento, solo a favore dei dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci, mentre in sede di discussione e approvazione furono estese anche ai non combattenti, anzi alle giovanissime leve, che nessun merito particolare avevano acquisito difronte alla Nazione in armi. Pertanto — per l'aspetto di generalità che le contraddistingue — le dette due leggi non possono essere considerate come formulate a favore dei combattenti in maniera specifica. Anche la successiva legge (legge 19 ottobre 1959, n. 928), limitata solo a determinate qualifiche della carriera direttiva, non condiziona i suoi benefici a benemerienze patriottiche ma si ispira ad altri e più generali principi. Può affermarsi, quindi, che i dipendenti statali di ruolo ex combattenti, orfani e vedove di guerra, partigiani combattenti della guerra di liberazione, in quanto tali, nulla o solo in via del tutto accessoria, episodica, occasionale e di assai modesto rilievo hanno ottenuto pur avendo offerto alla Pa-

tria gli anni migliori della loro vita e, sovente, la loro integrità fisica. In tal modo i dipendenti statali di ruolo non combattenti, che hanno avuto la possibilità o l'opportunità di non sacrificare tanti anni alla Patria in armi, già sono pervenuti ai più alti gradi della loro carriera amministrativa, mentre tanti benemeriti della Patria sono rimasti a marcare il passo, talora fermi per esigenze di organico, forse senza speranza di progressione e non certo per loro colpa. Eppure costoro, hanno spesso dovuto abbandonare definitivamente i loro studi, tranne quei pochi che hanno avuto la possibilità di sostenere gli esami in grigio-verde e di conseguire il loro sudato titolo, in età non più giovane, al loro rientro in Patria.

Tutti hanno dovuto lasciare le proprie famiglie ed allontanarsi dai loro affetti più cari, hanno dovuto sopportare privazioni e sofferenze. Molti hanno patito con dignità la dura prigionia. I partigiani combattenti della guerra di liberazione hanno scritto pagine di gloria, hanno sofferto e combattuto con abnegazione e sacrificio per restituire

all'Italia, in un clima di libertà e di democrazia, un posto dignitoso nel consesso internazionale. Gli orfani e le vedove di guerra hanno sofferto gravissime conseguenze per gli eventi bellici.

Dopo tante e così inaudite vicissitudini i suddetti, iniziata la loro carriera di impiegati civili di ruolo dello Stato in età avanzata, attendono ancora da innumerevoli anni un segno tangibile di riconoscimento del loro sacrificio, del danno subito nell'interesse della collettività nazionale.

Rendere loro giustizia significa onorare la Patria nel modo più degno, dando alle nuove generazioni la esatta sensazione di una Patria sempre grata e materna verso i suoi figli migliori.

Sono queste le ragioni per le quali chiediamo di esaminare e approvare la presente proposta di legge che trae anche ispirazione dalle giustificate richieste del Movimento nazionale dipendenti dello Stato ex combattenti, reduci, mutilati e invalidi di guerra e assimilati « Comb-Stat ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, comprese le autonome, ex combattenti, reduci da prigionia, da internamento o deportazione, mutilati e invalidi di guerra e della lotta di liberazione, orfani e vedove di guerra, partigiani combattenti e assimilati i quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, o maturino successivamente l'anzianità minima prevista per l'avanzamento in carriera mediante scrutinio per merito comparativo o l'anzianità stabilita per l'ammissione ai normali concorsi per esami e che abbiano conseguito nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di ottimo, sono promossi *una tantum* in soprannumero alla qualifica superiore, mediante scrutinio per merito comparativo.

ART. 2.

L'applicazione del beneficio di cui al precedente articolo ha luogo, per il personale delle carriere direttive, a partire dalla qualifica di consigliere di prima classe; per il personale delle carriere di concetto, a partire dalla qualifica di segretario; per il personale delle carriere esecutive, a partire dalla qualifica di archivistica e per il personale delle carriere ausiliarie a partire dalla qualifica di usciere capo.

Detta norma si estende altresì alle qualifiche equiparate, anche se delle carriere speciali.

ART. 3.

Le promozioni conferite decorrono, a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze arretrate, dalla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima prevista dal precedente articolo 1.

ART. 4.

Ai dipendenti statali di ruolo, ex combattenti, reduci da prigionia, da internamento o deportazione, mutilati e invalidi di guerra e della lotta di liberazione, orfani e vedove di guerra, partigiani combattenti o assimilati, i quali, rivestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di ispettore generale o qualifica equiparata

anche delle carriere speciali o superiori che abbiano conseguito nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di ottimo, sono attribuiti *una tantum*, in aggiunta a quelli già conseguiti e con decorrenza dall'ultimo aumento maturato, tanti aumenti anticipati di stipendio, con esclusione delle competenze arretrate, quanti ne occorrono per assicurare ad essi un beneficio economico pari alla differenza di stipendio tra la qualifica di Ispettore generale e quella di Direttore generale o fra la qualifica rivestita e quella immediatamente superiore.

ART. 5.

Gli impiegati delle carriere di concetto, comprese le speciali, esecutiva, e ausiliaria della Amministrazione dello Stato, comprese le autonome, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e che rivestano, almeno da due anni, la qualifica terminale della rispettiva carriera, avranno diritto, in sostituzione della promozione, a tanti aumenti anticipati di stipendio, con esclusione delle competenze arretrate, quanti ne occorrono per assicurare ad essi un beneficio economico pari alla differenza di stipendio tra la qualifica rivestita e quella precedente.

ART. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì ai magistrati ordinari, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato e al personale insegnante delle scuole di ogni ordine e grado. Le qualifiche e i sistemi di promozione dei dipendenti statali di cui al comma precedente, saranno rapportati, agli effetti della presente legge, alle qualifiche e ai sistemi di promozione e del beneficio economico sostitutivo previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

ART. 7.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione alla qualifica superiore.

ART. 8.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero interessato.